



Atto TOB29U

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione integrata ambientale

N. Reg. Decr. 118/2018 Data 15/03/2018

N. Protocollo 23372/2018

Oggetto: INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI SPA - via San

Giacomo, 18 - PEDEROBBA. Procedura congiunta VIA

ed AIA ai sensi dell'art. 23, 29 sexies, 10 c2

del D.Lgs. 152/2006 - art. 11 L.R. 4/2016.

IL DIRIGENTE**PREMESSO CHE:**

- la ditta INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI SPA, con sede legale in Via Caorsana, 14 Piacenza (PC) è in possesso di un'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto provinciale n. 444 del 22/12/2015, protocollo n.119899, relativa all'impianto di Via San Giacomo, 18 a Pederobba per l'attività di cui ai punti 5.2 a) e 3.1 a) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- con Decreto provinciale n. 85 del 21/02/2017, Protocollo n. 15320, detta autorizzazione è stata sottoposta a riesame per adeguamento alle BAT Conclusions come previsto



all'articolo 29-octies, comma 1 e comma 3, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché all'art. 29-sexies comma 4-bis del citato decreto legislativo;

- con Decreto provinciale n. 10/2016, emesso in data 09/05/2016 Protocollo 38913/2016, la proposta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04 è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

- in data 15/02/2017 (prot. Prov. n. 13483 del 15/02/2017) la ditta INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI SPA ha chiesto l'attivazione della procedura per l'Autorizzazione Integrata Ambientale contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 relativa al progetto suddetto di "ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04 presso lo Stabilimento di Pederobba (TV)";

- il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VIInCA) è ricompresa nell'ambito della procedura VIA;

- la modifica progettuale proposta prevede il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché dell'art. 29-sexies del citato decreto legislativo;

ATTESO CHE:



- nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitosi il 22/03/2017 è stato definito il sottogruppo istruttorio per l'esame del progetto e del relativo studio di impatto ambientale;
- il proponente ha provveduto:
 - a trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi allegati al Comune interessato ed agli enti competenti ad esprimere i pareri necessari all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla diffusione dell'annuncio di avvenuto deposito della documentazione relativa all'istanza sul quotidiano 'la Tribuna' in data 16/02/2017, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;
 - a effettuare la presentazione al pubblico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016;
- a seguito delle pubblicazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute, nei termini di legge, le osservazioni riportate in tabella A, la ditta ha proposto le proprie controdeduzioni acquisite con prot. Prov. n.ri 57774 e 91119 del 05/07/2017 e 27/10/2017 e sono giunti ulteriori contributi, fuori termini di legge, riportati in tabella B;
- è stato disposto che la consultazione avvenisse mediante lo svolgimento dell'inchiesta pubblica, ai sensi del comma



6 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

• il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale hanno chiesto integrazioni ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006, formulate in data 20/07/2017 con prot. prov. n.ro 63294;

• il Proponente in data 03/10/2017, con prot. Prov. n.ro 83344, ha provveduto a presentare la documentazione integrativa richiesta;

• in data 19/04/2017 con Prot. prov. n. 33969 e in data 16/11/2017 con Prot. prov. n. 96392 la ditta ha presentato ulteriore documentazione integrativa alla domanda di AIA;

• le valutazioni alle osservazioni e alle relative controdeduzioni sono riportate nell'allegato al parere di VIA e recepite, per gli aspetti pertinenti, nel piano di monitoraggio e controllo previsto per l'AIA.

TENUTO CONTO CHE:

• nella seduta del 21/02/2018, prendendo atto della documentazione acquisita in data 15/02/2017 (prot. Prov. n. 13483 del 15/02/2017) e delle sue successive integrazioni, considerando che a seguito della pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute le osservazioni riportate nelle allegare tabelle A e B, controdedotte come indicato in premessa nell'allegato al parere di compatibilità ambientale, il



Comitato Tecnico Provinciale VIA ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto in esame e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

- la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 21 febbraio, prendendo atto:
 - del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
 - del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
 - del Parere favorevole del Comune di Pederobba;
 - del Parere favorevole dell'ULSS 2 Azienda della Marca Trevigiana;
 - del Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio prot. Prov. n.ro 74097 del 01/09/2017;
 - della relazione istruttoria del responsabile



dell'ufficio provinciale competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale e delle relative prescrizioni, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto.

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle procedure per la VAS., per la VIA e per l'IPPC;

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui agli allegati A e B della medesima legge;

VISTA la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 26/2007;

RICHIAMATE le comunicazioni del 06/02/2017, del 12/05/2017 e del 13/12/2017 di modifiche non sostanziali inerenti all'incremento delle quantità massime stoccabili di rifiuti di cui ai codici CER 10 01 05, 06 11 01 e 07 01 12 nonché



all'ottimizzazione del recupero energetico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01161917336910 del 07/02/2018;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

Art. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale, integrato alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto denominato "ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04 presso lo Stabilimento di Pederobba (TV)" a seguito dell'istanza, ai sensi degli artt. 23, 29 sexies e 10 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, nonché dell'art. 11 della L.R. 4/2016, della ditta INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI SPA, con sede legale in Via Caorsana, 14 Piacenza (PC) acquisito in data 15/02/2017 (prot. Prov. n. 13483 del 15/02/2017), con i



limiti e le prescrizioni riportate, nelle "CONCLUSIONI" del parere del Comitato Provinciale VIA e nella relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale recepisce inoltre le modifiche non sostanziali inerenti all'incremento delle quantità massime stoccabili di rifiuti di cui ai codici CER 10 01 05, 06 11 01 e 07 01 12 nonché l'ottimizzazione del recupero energetico di cui alle comunicazioni di modifiche non sostanziali del 06/02/2017, del 12/05/2017 e del 13/12/2017 ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l-bis D.Lgs. 152/2006.

Il presente atto produce i suoi effetti sulla gestione operativa dello stabilimento a partire dalla restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 9.

Art. 2 - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale aggiorna e sostituisce, dalla data di restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, i decreti n. 444/2015 del 22/12/2015 e n. 85/2017 del 21/02/2017, che vengono revocati.

La presente autorizzazione ha validità fino al 21/02/2029 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006.



Art. 3 - Ai sensi dell'articolo 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 il gestore, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, deve comunicare a quest'Amministrazione ed al Dipartimento ARPAV di Treviso l'adozione dei contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del Piano di Monitoraggio e Controllo in particolare.

Art. 4 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente atto e nel caso la ditta non disponga di un valido titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.

Art. 5 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti nel suo complesso, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale.

Art. 6 - I lavori per la realizzazione dell'impianto devono iniziare entro dodici mesi dalla data di notifica all'interessato del presente provvedimento e la messa in esercizio entro trentasei mesi dalla medesima data. La data di inizio lavori deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione e al Comune. Nel caso tali termini non venissero rispettati, il presente provvedimento decade



automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Nel caso in cui sia concessa proroga dei termini di cui sopra, il progetto deve comunque essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo proroga, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - L'avvio della modifica in conformità al presente atto deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) le garanzie finanziarie di cui all'art. 9;
- b) la data di avvio effettivo dell'impianto in conformità al presente provvedimento che deve essere individuata considerando i tempi di restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie;
- c) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- d) la nomina del collaudatore dell'impianto, ai fini di quanto previsto all'art. 8 del presente provvedimento, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

L'avvio della modifica realizzata in conformità al presente atto è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.



Art. 8 - Entro 180 giorni dall'avvio della modifica, realizzata in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

Art. 9 - La ditta deve presentare, con la comunicazione di avvio impianto, le seguenti garanzie finanziarie:

1. polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ridotto in forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

2. fidejussione assicurativa o bancaria con importo pari a 1.506.000,00 (unmilione cinquecento e seimila/00), ridotto in



forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 903.600,00
(novecentotremilaseicento/00).

Art. 10 - La fidejussione ed il fidejussore devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fidejussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

Art. 11 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 12 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio, la ditta deve trasmettere l'adeguamento della certificazione UNI EN ISO 14001 per l'impianto oggetto della presente autorizzazione. Qualora la ditta non ottenesse la certificazione, entro i 30 giorni successivi deve trasmettere alla Provincia di Treviso nuove garanzie finanziarie o appendici con gli importi di cui all'art. 9 adeguati ai sensi della D.G.R.V. 2721/2014.

Art. 13 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già



prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Art. 14 - Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta, all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso, alla Regione Veneto e al Comune di Pederobba (TV), il quale è tenuto a esporlo al proprio Albo.

Art. 15 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento o, per soggetti diversi da quelli a cui la presente autorizzazione è direttamente trasmessa, dalla sua pubblicazione all'Albo della Provincia e del Comune sede dell'impianto.

Dott. Simone Busoni